



## **DISPOSIZIONI**

### **PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DEL COMUNE DI BRESCIA**

**(art. 36, comma 2, lett. a, b, c, e c-bis del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e  
ss.mm.ii. e all'art. 1, comma 2, lett. a e b del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76  
convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120)**

Approvate con Deliberazione di G.C. in data 13.4.2022 n. 133

## **INDICE**

<b>Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione .....</b>	<b>2</b>
<b>Art. 2 – Categorie di specializzazione e fasce di importo.....</b>	<b>2</b>
<b>Art. 3 – Iscrizione, rinnovo, aggiornamento e cancellazione.....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 4 – Termine per la conclusione del procedimento .....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 5 – Controlli sulle dichiarazioni .....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 6 – Criteri di selezione degli operatori iscritti nell’elenco .....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 7 - Norma di coordinamento .....</b>	<b>8</b>
<b>Art. 8 – Pubblicità .....</b>	<b>8</b>
<b>Art. 9 - Entrata in vigore .....</b>	<b>8</b>

## **Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione**

1.1 Il presente documento disciplina l'istituzione e la gestione dell'Elenco degli operatori economici di cui all'art. 36, comma 2, lett. a, b, c, e c-bis del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e all'art. 1, comma 2, lett. a e b del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 (di seguito indicato semplicemente come “*Elenco*”) che il Comune di Brescia si riserva di utilizzare, nei casi e alle condizioni prescritte dalla normativa vigente, per l'individuazione di operatori economici cui affidare i lavori, i servizi e le forniture, relativi a tutti i settori comunali.

1.2. La predisposizione del presente Elenco rappresenta uno strumento di semplificazione e di ausilio all'Ente nell'attuazione concreta del principio di rotazione previsto dalle disposizioni di legge, dalle relative Linee Guida Anac e dal Piano per la Prevenzione della Corruzione del Comune di Brescia.

1.3 L'Elenco è di tipo “*aperto*” e, pertanto, gli operatori economici possono presentare istanza di iscrizione in qualsiasi momento.

1.4 All'atto dell'iscrizione è previsto che ciascun operatore specifichi per quali categorie e per quale classe d'importo intende iscriversi.

1.5 Le Disposizioni sono finalizzate ad assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale per la selezione degli operatori economici iscritti all'Elenco, dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione.

1.6 All'Elenco si applica la disciplina prevista dal Patto di Integrità in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 151 del 18.3.2020, valevole per tutti gli affidamenti superiori ad € 40.000,00, e il Protocollo di legalità approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 131 del 27.2.2018, riguardante le categorie di lavori prevalentemente edili.

1.7 L'Elenco deve intendersi quale mera acquisizione preventiva della disponibilità, da parte degli operatori economici, ad essere scelti dal Comune di Brescia quali soggetti affidatari di lavori, servizi e forniture di beni e non vincola, in ogni caso, il Comune di Brescia ad usufruire dell'Elenco medesimo quale esclusiva modalità di scelta del contraente.

1.8 Resta inteso che gli operatori economici iscritti all'Elenco non vanteranno alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo e/o legittima aspettativa e/o posizione di interesse di qualsiasi natura nei confronti del Comune di Brescia con riferimento alle procedure di scelta del contraente e che, pertanto, l'iscrizione all'Elenco non comporterà alcuna responsabilità, anche di natura precontrattuale, in capo al Comune di Brescia stesso nei confronti degli iscritti.

## **Art. 2 – Categorie di specializzazione e fasce di importo**

2.1 Gli operatori economici possono presentare domanda di iscrizione per categorie di specializzazione e, all'interno di ciascuna categoria, per le relative fasce d'importo.

2.2 Per categoria di specializzazione si intendono rispettivamente:

- a) **Lavori** - le definizioni delle lavorazioni contenute nelle disposizioni del sistema di qualificazione delle imprese, di cui al combinato disposto degli articoli 84 e 216, comma 14 del Codice dei contratti pubblici;
- b) **Forniture** – un insieme omogeneo di forniture individuati sulla base delle categorie merceologiche utilizzate dalla Stazione appaltante Comune di Brescia;
- c) **Servizi** – un insieme omogeneo di servizi individuati sulla base delle categorie merceologiche utilizzate dalla Stazione appaltante Comune di Brescia.

***Per i Lavori (oltre € 150.000,00 le fasce sono suddivise in base alle categorie SOA)***

Fascia -2 fino a € 19.999,99

Fascia -1 da € 20.000,00 a € 39.999,99

Fascia 0 da € 40.000,00 a € 150.000,00

Fascia 1 (I classifica) da € 150.000,01 a € 258.000,00

Fascia 2 (II classifica) da € 258.000,01 a € 516.000,00

Fascia 3 (III classifica) da € 516.000,01 a € 1.033.000,00

Fascia 4 (III bis classifica) da € 1.033.000,01 a € 1.500.000,00

Fascia 5 (IV classifica) da € 1.500.000,01 a € 2.582.000,00

Fascia 6 (IV-bis classifica) da € 2.582.000,01 a € 3.500.000,00

Fascia 7 (V classifica) da € 3.500.000,01 a € 5.165.000,00

Fascia 8 (VI classifica) da € 5.165.000,01 a € 10.329.000,00

Fascia 9 (VII classifica) da € 10.329.000,01 a € 15.494.000,00

Fascia 10 (VIII classifica) oltre € 15.494.000,01

(Norma transitoria: le procedure negoziate per lavori di importo rientranti nelle fasce dalla 8 alla 10 sono possibili esclusivamente per interventi finanziati nel PNRR per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze non imputabili alla stazione appaltante, quando l'applicazione delle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC).

***Per i Servizi e Forniture***

Fascia 1 fino a € 999,99

Fascia 2 da € 1.000,00 € 4.999,99

Fascia 3 da € 5.000,00 a € 9.999,99

Fascia 4 da € 10.000,00 a € 14.999,99

Fascia 5 da € 15.000,00 a € 19.999,99

Fascia 6 da € 20.000,00 a € 39.999,99

Fascia 7 da € 40.000,00 a € 79.999,99

Fascia 8 da € 80.000,00 a € 119.999,99

Fascia 9 da € 120.000,00 a € 169.999,99

Fascia 10 da € 170.000,00 fino alla soglia europea

***Per i Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria***

Fascia 1 fino a € 999,99

Fascia 2 da € 1.000,00 € 4.999,99

Fascia 3 da € 5.000,00 a € 9.999,99

Fascia 4 da € 10.000,00 a € 14.999,99

Fascia 5 da € 15.000,00 a € 19.999,99

Fascia 6 da € 20.000,00 a € 39.999,99

Fascia 7 da € 40.000,00 a € 69.999,99

Fascia 8 da € 70.000,00 a € 99.999,99

Fascia 9 da € 100.000,00 a € 169.999,99

Fascia 10 da € 170.000,00 fino alla soglia europea

***Per i Servizi di cui agli articoli 140, 143 e 144 (Allegato IX)***

Fascia 1 fino a € 999,99  
Fascia 2 da € 1.000,00 a € 4.999,99  
Fascia 3 da € 5.000,00 a € 9.999,99  
Fascia 4 da € 10.000,00 a € 14.999,99  
Fascia 5 da € 15.000,00 a € 19.999,99  
Fascia 6 da € 20.000,00 a € 39.999,99  
Fascia 7 da € 40.000,00 a € 79.999,99  
Fascia 8 da € 80.000,00 a € 119.999,99  
Fascia 9 da € 120.000,00 a € 169.999,99  
Fascia 10 da € 170.000,00 a € 220.999,99  
Fascia 11 da € 221.000,00 a € € 320.999,99  
Fascia 12 da € 321.000,00 a € 420.999,99  
Fascia 13 da € 421.000,00 a € 520.999,99  
Fascia 14 da € 521.000,00 a € 620.999,99  
Fascia 15 da € 621.000,00 fino alla soglia europea

2.3 Le categorie merceologiche per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria sono contenute nel provvedimento attuativo delle presenti Disposizioni di competenza del Direttore Generale.

**Art. 3 – Iscrizione, rinnovo, aggiornamento e cancellazione**

3.1 Ai fini dell'iscrizione all'Elenco, gli interessati dovranno far pervenire la propria istanza esclusivamente con le modalità indicate nel provvedimento di competenza del Direttore Generale di cui all'articolo 2.3 delle presenti Disposizioni.

3.2 Gli operatori economici non devono incorrere nei motivi di esclusione ex articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 83 dello stesso, distintamente per ogni categoria di specializzazione come indicati nel provvedimento di competenza del Direttore Generale sopra richiamato e per fasce di importo di cui al precedente articolo 2.

3.3 Ai fini del mantenimento dell'iscrizione, ciascun operatore economico, è tenuto al rinnovo biennale.

3.4 Gli operatori economici che non avranno provveduto a presentare istanza di rinnovo della propria iscrizione, nei termini e con le modalità indicate nel provvedimento del direttore generale, verranno sospesi.

3.5 Ciascun operatore economico è comunque tenuto ad aggiornare tempestivamente la propria iscrizione all'Elenco a fronte di variazioni intervenute sia in riferimento alla categoria di specializzazione per le quali è iscritto all'Elenco, sia ai requisiti minimi e alle altre dichiarazioni rese in sede di iscrizione.

3.6 In assenza di presentazione dell'istanza di rinnovo della propria iscrizione, decorsi infruttuosamente 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di sospensione inviata automaticamente dal portale, l'operatore economico verrà cancellato d'ufficio.

3.7 Determinano altresì la cancellazione d'ufficio degli operatori economici dall'Elenco:

- a) la carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica professionale prescritti;
- b) la falsa dichiarazione in merito ai requisiti attestati nell'istanza presentata.
- c) l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.

3.8 Nell'ipotesi di cui alla lettera a), punto 3.7, l'operatore economico potrà presentare nuova domanda di iscrizione solo previa dimostrazione del possesso dei requisiti la cui mancanza ha determinato la cancellazione.

3.9 Nell'ipotesi di cui alla lettera b), punto 3.7, l'operatore economico potrà presentare nuova domanda di iscrizione solo dopo 2 (due) annualità dal momento in cui si è proceduto alla sua cancellazione.

3.10 L'eventuale cancellazione dell'operatore economico comporterà l'eliminazione da tutte le sezioni dell'Elenco e per tutte le categorie merceologiche per le quali l'operatore economico era stato iscritto. Restano comunque salve le eventuali ulteriori conseguenze di legge.

3.11 L'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere alla cancellazione dall'Elenco, previa instaurazione del contraddittorio con l'interessato, qualora:

- a) l'operatore economico non presenti consecutivamente offerta a 3 (tre) inviti ricevuti per una medesima categoria, facendo riferimento alla categoria prevalente, e fascia di importo;
- b) l'operatore economico abbia dimostrato significative carenze nell'esecuzione di un contratto precedente.

3.12 Nei casi previsti nei commi 3.7 e 3.11 precedenti, il Dirigente del Settore Acquisizione di Beni, Servizi e Lavori comunica l'avvio del procedimento di cancellazione all'operatore economico dando un termine fino a 15 (quindici) giorni per presentare eventuali controdeduzioni. Decorso 15 (quindici) giorni dal ricevimento delle eventuali controdeduzioni, si pronuncerà definitivamente in merito alla cancellazione. L'iscrizione all'Elenco dell'operatore economico coinvolto nel procedimento di cancellazione sarà sospesa sino al termine di detto procedimento.

3.13 La cancellazione potrà avvenire anche su richiesta dell'interessato.

#### **Art. 4 – Termine per la conclusione del procedimento**

4.1 Il termine entro il quale deve concludersi il procedimento di iscrizione è fissato in 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza; l'istruttoria delle istanze avverrà secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

4.2 Il termine per la conclusione del procedimento può essere sospeso per una sola volta e per un massimo di 30 (trenta) giorni, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità sanabile degli elementi.

4.3 Nel computo dei termini del procedimento non vengono conteggiati i giorni decorrenti dalla data di avvenuta sospensione e sino alla data di presentazione della documentazione e/o delle integrazioni richieste.

4.4 Decorsi inutilmente i termini , la domanda viene archiviata.

#### **Art. 5 – Controlli sulle dichiarazioni**

5.1 Il Comune di Brescia procederà ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori economici ai sensi articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 mediante verifiche dirette o indirette presso le amministrazioni che certificano stati, qualità e fatti oggetto di tali dichiarazioni e, per i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, anche mediante verifiche presso soggetti privati.

5.2 Ai sensi dell'articolo 71 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 i controlli sulle autocertificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà avverranno a campione, con sorteggio casuale, e, comunque, ogni qualvolta sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità delle stesse.

5.3 Il numero di operatori economici verrà determinato in percentuale su quello complessivo degli iscritti all'elenco alla data di adozione del provvedimento, in misura pari o superiore al 3% e, comunque, inferiore al 10%.

5.4 A tal fine, con apposito provvedimento del Direttore Generale, l'ente provvederà, almeno una volta per anno solare, all'effettuazione dei controlli, determinando il numero degli operatori economici le cui autodichiazioni saranno da assoggettare a verifica.

5.5 Determinato il numero complessivo del campione, lo stesso verrà ulteriormente suddiviso per lavori, servizi e forniture.

5.6 Le dichiarazioni rese dagli operatori economici oggetto di controllo sono individuate con riferimento alle Linee guida Anac n. 4 e distinte secondo le seguenti fasce di importo:

- a) fino a 5.000,00 euro;
- b) superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro;
- c) superiori a 20.000,00 euro.

5.7 Il Direttore Generale avrà, altresì, facoltà, dandone sempre adeguata motivazione nel provvedimento, di prevedere modalità di controllo particolari.

5.8 Nel caso dovessero emergere errori e/o imprecisioni nel corso del procedimento di istruttoria del controllo, gli operatori economici saranno invitati a integrare o rettificare la dichiarazione rese entro un congruo termine di almeno 10 (dieci) giorni.

5.9 Restano ferme le responsabilità del dichiarante ai sensi dell'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

#### **Art. 6 – Criteri di selezione degli operatori iscritti nell'elenco**

6.1 Il Responsabile unico del procedimento di ciascuna procedura contrattuale stabilisce il numero di massimo di operatori economici da invitare, comunque non inferiore ai minimi di legge, dandone adeguata motivazione nel relativo provvedimento a contrarre.

6.2 Nel caso in cui nella categoria di riferimento risulti iscritto un numero di operatori economici superiore a quello predeterminato, il Responsabile unico del procedimento potrà procedere, dandone adeguata motivazione:

- a) al sorteggio tra tutti gli operatori iscritti per l'individuazione dei soggetti da invitare, secondo le modalità indicate nei successivi commi;
- b) ad avviare una apposita manifestazione di interesse tra tutti gli operatori iscritti nella categoria individuata, qualora per le caratteristiche dell'oggetto e la finalità dell'affidamento, la specificità delle lavorazioni previste nel progetto e della tipologia di beni immobili sui quali si interviene, sia necessario indicare ulteriori criteri di selezione oggettivi e coerenti con la finalità dell'appalto. Tale procedura deve essere svolta nel rispetto dei principi di rotazione, concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

6.3 Le operazioni di sorteggio di cui alla lett. a) all'interno dell'Elenco per la scelta del/degli operatore/i economico/i da invitare potranno essere effettuate sia dai Settori/UdS/UdP di Linea che dal Settore Acquisizioni di Beni, Servizi e Lavori.

6.4 La scelta degli operatori da invitare alle procedure avverrà nel rispetto del principio di rotazione all'interno di ciascuna categoria di specializzazione prevalente e fascia di importo e sulla base del seguente criterio:

- a) in ordine inverso rispetto al numero di affidamenti ottenuti e eventuali penalità assegnate dall'ente (dal più piccolo al più grande);
- b) a parità di numero di affidamenti e, eventuali penalità, in ordine inverso rispetto al numero degli inviti ricevuti;
- c) in caso di ulteriore parità, il sistema assegnerà un numero ordine casuale.

Resta salvo il caso in cui il Responsabile unico del procedimento ritenga opportuno derogare al principio di rotazione, secondo quanto previsto dal paragrafo 3.7 delle Linee Guida Anac n. 4.

6.5 Entreranno nel computo del conteggio sopra indicato le procedure aggiudicate negli ultimi 3 (tre) anni: il conteggio avviene a ritroso rispetto alla data di estrazione.

6.6 Restano in ogni caso escluse dal conteggio degli affidamenti quelli conseguenti a:

- procedura aperta;
- procedura ristretta;
- dialogo competitivo;
- affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione;
- confronto competitivo in adesione ad accordo quadro.

6.7 Gli inviti sono attribuiti agli operatori economici a prescindere dalla eventuale presentazione di offerta da parte degli stessi.

6.8 Al Responsabile unico del procedimento è comunque fatta salva la facoltà di utilizzare le centrali di committenza nazionali e regionali (in particolare Consip spa e Arca Lombardia) e gli strumenti telematici di negoziazione (principalmente Mepa, Sintel), fermo restando l'obbligatorio utilizzo prioritario dei medesimi o il ricorso agli altri soggetti aggregatori nei casi previsti dalla legge.

6.9 Sarà tenuta traccia all'interno dei sistemi informativi del numero di affidamenti con relativi importi e del numero di inviti per singolo operatore economico; tramite un parametro di controllo verrà riportato il totale degli importi di aggiudicazione negli ultimi 3 (tre) anni solari.

6.10 L'Elenco degli operatori economici potrà non essere utilizzato, in tutto o in parte, rispettivamente:

- a) nelle procedure negoziate con operatori economici scelti dal Responsabile unico del procedimento con adeguata motivazione, fermo restando il rispetto del principio di rotazione, nel caso in cui la pluralità delle attività comprese nella categoria merceologica, di qualificazione o di specializzazione non consentirebbe di selezionare gli operatori economici con la necessaria idonea capacità tecnico-professionale e di esecuzione, in particolare per interventi e prestazioni sui beni tutelati e di particolare pregio, per impianti, sistemi o tecnologie specialistici, ovvero nel caso di affidamento diretto;
- b) quando il Responsabile unico del procedimento, sulla base delle proprie conoscenze di mercato ritenga utile ampliare la concorrenza rispetto alle ditte iscritte, invitando o interpellando anche altre ditte ritenute idonee, purché in possesso dei requisiti minimi di legge.

6.11 Il Responsabile unico del procedimento, nel caso di lavori contenenti anche categorie scorporabili, potrà procedere all'estrazione degli operatori economici iscritti:

- a) nella categoria prevalente e nella fascia di importo pari all'importo totale dei lavori;
- b) nella categoria prevalente e nella fascia di importo della sola categoria prevalente;
- c) nella categoria prevalente e nella/e scorporabile/i nelle fasce di importo relative.

Il Responsabile unico del procedimento opererà parimenti nel caso di appalti misti e nel caso di prestazioni principali e secondarie. Resta in ogni caso onere del Responsabile unico del procedimento indicare l'opzione scelta.

#### **Art. 7 - Norma di coordinamento**

7.1 Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Disposizioni si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

#### **Art. 8 – Pubblicità**

8.1 Le presenti disposizioni sono pubblicate sul sito web <https://infogare.comune.brescia.it> alla sezione Elenco operatori economici e sull'**Albo Pretorio del Comune di Brescia**.

#### **Art. 9 - Entrata in vigore**

9.1 La presente disciplina sostituisce quella precedentemente approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 463/2019.

9.2 Fino alla adozione del provvedimento attuativo di competenza del Direttore Generale continuano ad applicarsi in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 463/2019.

9.3 Le disposizioni contenute nel presente documento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.





